

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 9 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): flufenacet 403 g/l
diflufenican 204.6 g/l

Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Realchemie Flufenacet & Diflufenican-I Numero di omologazione svizzero: D-4798
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: PI 005878-00/003
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura:			
Cereali autunnali	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.4 - 0.6 l/ha Applicazione: autunno: in prelevata, in postlevata.	1

(*) Condizioni e osservazioni

1 = SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 20 m rispetto alle acque di superficie. Questa distanza può venire ridotta adottando le misure tecniche di riduzione della deriva riportate nelle Istruzioni dell'UFAG.

¹ RS 916.161

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch